

tura d'acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445), lire 100,000.

Capitolo 200. Spese per ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte, di altri edifici pubblici dello Stato, e dell'edificio italo-albanese di Sant'Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 53 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (*Spesa ripartita*), lire 500,000.

Sul capitolo 200 ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulle condizioni tristi ed indecorose del palazzo di giustizia in Catanzaro, per cui furono assegnate lire trecentomila.

Il comune e la provincia di Catanzaro, al nobile scopo di rimuovere ogni ostacolo, rinunziarono a possibili diritti di proprietà sui locali, attualmente adibiti per la Corte di appello e i tribunali, a favore dello Stato. L'Amministrazione provinciale fece redigere regolare progetto.

È debito d'onore pel Governo che si eviti il pericolo permanente cui si lascia esposta una classe nobilissima di impiegati, che presto cessi un'indecenza per la funzione giudiziaria e che la Corte di appello delle Calabrie, che in questo anno ha celebrato il suo glorioso centenario, ed alla quale da questo banco mando l'augurio più fervido di sempre radioso avvenire, abbia la decorosa sede che le spetta.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Casolini.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 200 s'intende approvato in lire 500,000.

*Titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445. — Consolidamento di frane.* — Capitolo 201. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella D), ed articolo 62, lettera a, della legge 9 luglio 1908, n. 445 (*Spesa ripartita*), lire 90,000.

Su questo capitolo è pure iscritto a parlare l'onorevole Casolini. (*Rumori*).

CASOLINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. *Spostamento di abitati.* — Capitolo 202. Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Ca-

labria, di cui alla tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (*Spesa ripartita*), per memoria.

*Spese generali.* — Capitolo 203. Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445 (articolo 62, lettera d della medesima) (*Spesa ripartita*), lire 50,000.

*Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.* (Leggi 19 luglio 1906, n. 390 e 29 dicembre 1907, n. 810). — Capitolo 204. Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, e opere di bonifica dei torrenti situati nella plaga vesuviana, in dipendenza delle tabelle E ed F annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (*Spesa ripartita*), lire 153,000.

Capitolo 205. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle E ed F annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, lire 19,000.

Capitolo 206. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle E ed F annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (*Spese fisse*), lire 11,000.

Capitolo 207. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle E ed F annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, lire 9,000.

Capitolo 208. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle E ed F annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 209. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle E ed F annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, lire 3,000.

*Opere idrauliche nelle provincie venete e di Mantova. — Acque.* — Capitolo 210. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera k), 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera a), 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 15) e 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera a), (*Spesa ripartita*), lire 2,560,000.